

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2264

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARUSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2003

—————

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di gratuito patrocinio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 217, che ha istituito il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, modificate dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, e quindi inserite nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, presentano aspetti problematici per la cui soluzione appare opportuno l'intervento del legislatore.

Un primo aspetto riguarda la possibilità o meno di impugnare il provvedimento con il quale il Tribunale o la Corte d'appello abbiano deciso sul ricorso presentato da uno dei soggetti indicati all'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

La giurisprudenza assolutamente prevalente si è espressa per l'impugnabilità del provvedimento per violazione di legge ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento di natura decisoria che risolve una controversia relativa a posizioni soggettive giuridicamente tutelate e che è idoneo ad acquisire forza di giudicato.

Tuttavia, nonostante per l'ammissibilità del ricorso si siano anche espresse le Sezioni Unite, qualche sporadica decisione continua a ritenerlo inammissibile.

Appare, pertanto, più che opportuno, per evitare inique disparità di trattamento, estendere in modo esplicito la possibilità di impugnazione anche nei confronti dei provvedimenti che decidano i ricorsi delle parti sulla liquidazione degli onorari e dei compensi (articolo 1).

Altro aspetto rilevante è quello che riguarda l'infausto articolo 17-bis, introdotto con la legge 29 marzo 2001, n. 134, con cui si istituisce l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ora confluito negli articoli 80 e 81 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni.

Di esso è evidente l'insensatezza (e l'illegittimità costituzionale) nell'ipotesi di nomina fiduciaria.

Si tratta, infatti, di una limitazione incomprensibile: se l'avvocato è iscritto all'Albo professionale può esercitare.

Se è radiato, cancellato o sospeso non potrà esercitare.

Tertium non datur!

Lo stesso limite dell'anzianità professionale potrà valere per chi sceglie di iscriversi nell'elenco dei difensori d'ufficio, ma mai per chi venga scelto dal cliente con nomina fiduciaria!

Altrimenti ci troveremmo di fronte al paradossoso che, mentre il cliente abbiente potrà farsi difendere da chi vuole, il cliente non abbiente, che la legge vorrebbe tutelare, vedrebbe la sua scelta, ingiustificatamente limitata (per esempio da sanzioni disciplinari, che, a volte, sono il frutto del servilismo di qualche consiglio dell'ordine nei confronti dei magistrati).

Detti articoli 80 e 81 pertanto, vanno abrogati. Di conseguenza, in caso di nomina fiduciaria, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati sono abilitati a difendere con patrocinio a spese dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Contro il provvedimento con il quale il Tribunale o la Corte d'appello decidono il ricorso di cui al comma 1 è sempre ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge».

Art. 2.

1. Gli articoli 80 e 81 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono abrogati.

